

Bologna 24/06/2019

C.I. 21 3 2/3/19

**DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA  
N. 16/2019  
CIG ZAF28C4AAE**

**OGGETTO:** stampa materiale promozionale/pubblicitario - Tipografia ASTERISCO srl

**LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE<sup>1</sup>**

1. **affida**, per le motivazioni di seguito specificate, alla Tipografia ASTERISCO srl<sup>2</sup>, per l'importo di € 750,00 + iva 22% € 165,00 (Tot. € 915,00);
2. **impegna**<sup>3</sup>, conseguentemente, la somma di cui sopra sul Capitolo 103 308 "SPESE PER MARKETING E PUBBLICITA' VALORIZZAZIONE MINGUZZI" - PF. U.1.03.02.02.004: - IMPEGNO n. 55/19 - € 915,00 -Tipografia ASTERISCO srl, a cui si farà fronte sul sul Bilancio 2019<sup>4</sup>, dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **accerta**, ai sensi dell'art. 183 comma 8, del D.Lgs n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. **dà atto** altresì che il corrispettivo verrà liquidato previa verifica della regolarità del servizio eseguito su presentazione di regolare fattura e sul conto dedicato nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
5. **dà atto** che sono in atto le verifiche in merito agli obblighi per il pagamento delle imposte, tasse e dell'esistenza di eventuali condanne penali e civili<sup>5</sup>;

**1 Visti:**

- l'art. 19 del Regolamento dell'Istituzione "G.F. Minguzzi";
- D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l'art. 4 che ha ribadito il principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione spettano ai dirigenti;
- il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l'art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
- gli Atti del Sindaco metropolitano PG. 34656/17, 18331/17, 219/16 e 62003/16 di nomina del Direttore dell'Istituzione G.F. Minguzzi;

**2** Via delle Belle Arti, 31/ab - 40126 Bologna (BO)- PI 03166441208;

**3** Ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato All.4/2 al D.Lgs n.118/2011;

**4** V. Delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2019-21 n. 13 del 21/12/2018 del C.d.A. e Delibera di Consiglio della Città Metropolitana di Bologna n. 2/2019 del 30/01/2019, e vista la Delibera 2/19 Approvazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direttrice;

**5** DURC regolare con scadenza al 20/09/2019;

6. **rileva che:**

- i costi relativi alla sicurezza all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, definiti in base all'art.26 del D.Lgs n.81/2008, sono pari a € 0,00 (zero);
- le forniture individuate non necessitano di redazione del DUVRI (documento unico di valutazione di rischi di interferenze);

7. **dà atto** che si provvederà agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione<sup>6</sup>;

8. **segnala** che si provvederà all'individuazione del codice identificativo della gara che verrà attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione<sup>7</sup> (ANAC);

9. **dà atto** che nel rispetto delle disposizioni della Legge n.190/2012 con riferimento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione anni 2019/2021, adottato dalla Città Metropolitana di Bologna<sup>8</sup>, l'operatore economico deve sottoscrivere, per accettazione del legale rappresentante dell'impresa, il Patto di integrità (Allegato a) per formare parte integrante e sostanziale del presente affidamento;

10. **informa** da ultimo, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 gg. decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso<sup>9</sup>.

**MOTIVAZIONE:**

L'Istituzione Gian Franco Minguzzi ha la necessità di provvedere alla stampa materiale pubblicitario al fine di promuovere le attività culturali e i servizi propri dell'Istituzione.

Nello specifico necessita della stampa di:

- n. 1.000 pieghevoli dim. A6 stampati fronte/retro a colori (chiuso 14,8x10,5 cm - carta 400 gr.) e n. 2 Roll Up (Formato 85x200 cm) per promuovere la Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane Servizio Bibliotecario integrato "G. F. Minguzzi" - "Carlo Gentili";
- n. 1.000 pieghevoli dim. A5 stampati fronte/retro a colori(chiuso 21x14,8 cm - carta 400 gr.) per promuovere l'Istituzione "Gian Franco Minguzzi" e la sua "mission".

Alla luce di quanto sopra considerato è stata effettuata un'indagine di mercato<sup>10</sup> dalla quale risulta che

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.ii.mm.;

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 come modificato ed integrato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;

<sup>8</sup> Nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2019-2021 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 19/2019 secondo le prescrizioni della Legge n.190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il nuovo Codice di Comportamento dell'Ente predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base del parere favorevole del Nucleo di Valutazione; Vedi nuovo Codice di Comportamento dell'Ente consultabile al link [http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Codice\\_di\\_comportamento;](http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Codice_di_comportamento;)

<sup>9</sup> Si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 " Azione di annullamento " e 41 " Notificazione del ricorso e suoi destinatari " del D. Lgs. n. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato;

<sup>10</sup> Indagine di mercato acquisita al fascicolo CI 21 3 2/3/19;

il preventivo<sup>11</sup> della Tipografia ASTERISCO srl, ditta specializzata ed affidabile, ha presentato l'offerta migliore.

La ditta individuata si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare la prestazione per un importo, equo e congruo, di € 915,00 (IVA al 22% inclusa) e alla spesa si farà fronte sul Bilancio 2019, che trova piena disponibilità.

L'affidamento è disciplinato dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, inoltre occorre segnalare che l'art. Art. 1 comma 130, della Legge n. 145/2018<sup>12</sup>, così come ribadito dalla circolare del Segretario Generale della Città Metropolitana di Bologna<sup>13</sup>, che per le Pubbliche Amministrazioni è ammessa la procedura di affidamento diretto anche al di fuori del mercato elettronico<sup>14</sup> della P.A. per gli acquisti di importo inferiori ad € 5.000,00.

Si precisa infine che:

- l'imputazione degli impegni avviene sull'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 – come integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014.
- ai sensi della legge 136/2010, si dà atto di avere richiesto e di avere acquisito agli atti i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Di rendere noto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è la scrivente Direttrice dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi Dott.ssa Laura Venturi.

La Direttrice dell'Istituzione G.F. Minguzzi  
*Dott.ssa Laura Venturi*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*

**Allegato:**

**A) Patto di Integrità.**

#### **PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

##### **Art. 1. Finalità**

1. Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città Metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Esso rappresenta una misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici.
2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto affidato dalla Città Metropolitana a seguito di idonea procedura. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento.
3. La carenza della dichiarazione di accettazione del presente Patto di integrità, o la mancata produzione dello stesso da

<sup>11</sup> Pg. Offerta Tipografia Asterisco 35565/2019;

<sup>12</sup> Legge di Bilancio 2019, comma 130;

<sup>13</sup> Vedi circolare del Segretario Generale della Città Metropolitana di Bologna P.g. 6629/19;

<sup>14</sup> D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, nonché il D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014 e Legge 208/2015 hanno introdotto a carico delle Amministrazioni Pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

parte del concorrente, è regolarizzabile tramite la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

4. L'obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui al presente articolo riguarda anche i soggetti cd "ausiliari" degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

5. Per i consorzi o i raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento, e il consorziato per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta e quelli indicati come esecutori.

#### **Art. 2. Obblighi dell'operatore economico**

1. L'operatore economico all'atto della partecipazione alla procedura di affidamento:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della stazione appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla procedura volti a manipolarne gli esiti;
- utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell'offerta superiore a quella del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante);
- attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato; utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte (le imprese colluse continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente);
- utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso;
- per favorire un'impresa attraverso la spartizione del mercato, convenendo di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari stazioni appaltanti o aree geografiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle procedure indette dalle stazioni appaltanti assegnate alle altre;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Bologna, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga, altresì, a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni, nel rispetto del disposto di cui all'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, non saranno rilasciate.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, ha l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei propri subappaltatori.

#### **Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

1. La Città Metropolitana si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, vantaggi economici ed altre utilità", dell'art. 6 "Azioni preventive volte ridurre le ipotesi di conflitto di interessi", dell'art. 7 "Rispetto delle misure necessarie alla prevenzione della corruzione e tutela per la segnalazione di illeciti (whistleblower)", dell'art. 9 "Trasparenza e tracciabilità", dell'art. 10 "Comportamento nei rapporti privati", dell'art. 11 "Comportamento in servizio", dell'art. 12 "Rapporti con il pubblico" e dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Bologna.

2. In particolare, la Città Metropolitana in veste di amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. La Città Metropolitana è obbligata a rendere pubblici i dati delle procedure di affidamento previsti dal Codice dei contratti pubblici e e dalla normativa in materia di trasparenza.

4. La Città Metropolitana si impegna a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

#### **Art. 4. Violazione del Patto di integrità**

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato

contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

3. La Città Metropolitana può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritenga gli effetti pregiudizievoli a esigenze imperative (imprescindibili esigenze di carattere tecnico o assimilabili a quest'ultimo tali da rendere evidente che gli obblighi contrattuali che residuano possano essere adempiuti solo dall'esecutore attuale; gli interessi economici non possono essere presi in considerazione, salvo le circostanze eccezionali in cui la risoluzione del contratto determini conseguenze sproporzionate) o essere connesse a interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, D.Lgs. n.104/2010. In ogni caso è fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

**Art. 5. Controversie**

1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 6. Efficacia del patto di integrità**

1. Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Città Metropolitana.

*Per accettazione del legale rappresentante dell'impresa*

---